



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

ADiSS - Area Didattica e servizi agli studenti
Ufficio Offerta formativa

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E LA GESTIONE DELLA DIDATTICA

Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 1154/21 e indicazioni di Ateneo per la programmazione dell'offerta formativa e la gestione della didattica dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Anno accademico 2024/25



ADISS - Area Didattica e servizi agli studenti

Ufficio Offerta formativa

Settore Assicurazione della qualità e didattica innovativa

Email: qualita.didattica@unipd.it

Settore Programmazione della didattica e delle aule

Email: programmazione.didattica@unipd.it

**Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 1154/21 e indicazioni di Ateneo
per la programmazione dell'offerta formativa e la gestione
della didattica dei Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
anno accademico 2024/25**

PRIMA PARTE	5
Istituzione e accreditamento iniziale	5
Modifica dell'ordinamento didattico	4
Consultazione con le parti sociali-organizzazioni rappresentative, comitato di indirizzo e riesame ciclico	6
Attivazione annuale e accreditamento	8
Disattivazione di un corso di studio	9
Corsi di studio interateneo	10
Tipologie di corsi di studio	10
Corsi di studio internazionali	11
Corsi di studio professionalizzanti	12
Corsi di studio abilitanti	13
Corsi di studio interclasse	13
Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU	14
Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU	14
Docenti di riferimento e figure specialistiche	15
Numero minimo di studenti per corso di studio	16
Numero minimo di studenti per curriculum	17
Programmazione degli accessi	17
Modalità di superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi	18
SECONDA PARTE	19
Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico	19
Attività a scelta autonoma	21
Altre attività (art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270/2004)	22
Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio	22
Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami	24
Didattica integrativa	25
Numero di esami e tipo di valutazione	25
Numero minimo di CFU	26
Attività formative blended learning e on line	27
Attività formative in lingua diversa dall'italiano	28
Mutuazioni	28
Modifiche della programmazione didattica	29
Syllabus	29
UNIPD SITO WEB SULL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'	30
UNIPD PIATTAFORMA MOODLE DELLA CPQD	30

NORMATIVA NAZIONALE	30
LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO PERIODICO	30
LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO INIZIALE	30
LINEE GUIDA CUN	30
CRUI LABORATORIO PERMANENTE SULLA DIDATTICA	30
NORMATIVA SPECIFICA SULLE CLASSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	30

PRIMA PARTE

ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Nei punti seguenti si farà riferimento in generale a “strutture didattiche” per indicare: Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio e le relative segreterie didattiche che sono gli attori della progettazione dell’offerta formativa dell’Ateneo e che devono lavorare in maniera coordinata tra loro, con la Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (CPQD) e con l’Ufficio Offerta formativa nello svolgimento delle attività descritte in questo documento.

Con riferimento alle specifiche attività e alla gestione dei sistemi informativi di Ateneo per la didattica e della Scheda SUA-CdS, la suddivisione e la responsabilità delle attività, in particolare tra Scuola e Dipartimenti, è individuata nella Carta per l’organizzazione dei servizi didattici di ciascuna Scuola.

1. Istituzione e accreditamento iniziale

- 1.1. Ai sensi del [DM 270/2004](#), del [DM 289/2021](#), del [DM 1154/2021](#) e del [DD 2711/2021](#) l’**istituzione di un corso di studio**, ovvero la sua “creazione”, si avvia con la proposta dell’Ateneo dell’Ordinamento didattico e si perfeziona con l’accreditamento iniziale.
- 1.2. L’**accreditamento iniziale** ha durata massima triennale e viene disposto dal MUR a seguito di:
 - parere positivo del CUN sull’Ordinamento didattico;
 - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti (trasparenza, requisiti di docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’assicurazione della qualità).
- 1.3. Nell’a.a. 2024/25 le procedure di accreditamento si concluderanno con il decreto del MUR entro il 15 giugno o, nel caso di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, entro il 15 aprile antecedente l’anno accademico di attivazione.

Nel caso in cui siano presenti piani di raggiungimento dei requisiti di docenza, formalizzati secondo quanto previsto dal [DM 1154/2021](#), e a condizione che l’indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) sia maggiore di 1, l’incremento di corsi di studio rispetto all’anno precedente viene contingentato al massimo al 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza.

Non si può in ogni caso disporre l’accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell’Ateneo.

Il processo di accreditamento iniziale dei corsi di studio viene attuato annualmente nella SUA-CdS, attraverso le seguenti fasi cui fanno riferimento i successivi articoli del decreto:

 - a. Verifica ex post dei requisiti di docenza dei corsi già accreditati;
 - b. Istanze di accreditamento dei nuovi corsi e modifica dell’ordinamento didattico dei corsi già accreditati;
 - c. Valutazione dell’Ordinamento didattico;
 - d. Valutazione dei requisiti per l’accreditamento nuovi corsi;
 - e. Attivazione della nuova offerta formativa e conseguente pubblicazione
- 1.4. Le proposte di nuova istituzione di corsi di studio saranno elaborate secondo quanto previsto dalle [Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione](#) emanate annualmente dall’ANVUR.

La CPQD predispone le linee guida di Ateneo e monitora le attività delle strutture didattiche nel

processo di progettazione dei nuovi corsi di studio.

- 1.5. Le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio, dopo il parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e l'approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all'approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'attivazione, accompagnate da una relazione della CPQD e previ i pareri favorevoli del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Comitato Regionale di Coordinamento.
- 1.6. La CPQD terrà in considerazione le motivazioni per l'istituzione del nuovo corso di studio, la coerenza con il Piano strategico di Ateneo, la coerenza con l'offerta formativa dell'Ateneo in rapporto al contesto regionale e nazionale, il progetto formativo e in particolare i requisiti di sostenibilità: a) della docenza, sia in relazione all'individuazione dei/delle docenti di riferimento per l'intera durata legale del corso di studio, che in relazione alla copertura degli insegnamenti; b) delle strutture didattiche, in termini di effettiva disponibilità e adeguatezza di aule e di laboratori.
- 1.7. Per ciascuna iniziativa, il Comitato ordinatore, in collaborazione con il Dipartimento e la Scuola coinvolti nel progetto, dovrà fornire la documentazione richiesta entro le scadenze definite e seguendo le indicazioni e i modelli approvati e comunicati dalla CPQD.

2. Modifica dell'ordinamento didattico

- 2.1. I corsi di studio accreditati per i quali sia necessaria una revisione strutturale (modifiche che impattano su obiettivi formativi e tabella delle attività, sbocchi occupazionali e professionali; modifica della lingua e/o della denominazione) devono proporre al MUR la modifica dell'ordinamento didattico e, secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 7 del DM 1154/2021, ottenere il parere positivo da parte del CUN, ovvero di CUN e ANVUR nel caso di "modifiche sostanziali".
- 2.2. I corsi di studio che intendano modificare in maniera sostanziale l'ordinamento didattico, e più precisamente, come indicato dalla CPQD proponendo la revisione:
 - 1) degli obiettivi formativi (QUADRO A4.a scheda SUA);
 - 2) del profilo professionale, competenze e sbocchi occupazionali (QUADRO A2.a scheda SUA);
 - 3) dei risultati di apprendimento attesi (QUADRO A4.b1 scheda SUA);
 - 4) degli intervalli di CFU e dei SSD in più ambiti disciplinari (Sezione F - "Attività formative - Ordinamento didattico");sono chiamati a svolgere le consultazioni con le parti sociali e a redigere il Rapporto di Riesame Ciclico seguendo le indicazioni della CPQD. In tal modo i corsi di studio avranno modo di consolidare i rapporti con le parti interessate e provvedere ad un'accurata revisione del proprio progetto formativo.
- 2.3. Il Rapporto di Riesame Ciclico viene richiesto anche per i corsi di studio per i quali si propone la disattivazione finalizzata all'istituzione di un nuovo corso sostanzialmente rinnovato, come indicato nel successivo punto 3.11.

3. Consultazione con le parti sociali-organizzazioni rappresentative, comitato di indirizzo e riesame ciclico

- 3.1. Il DM 270/2004 art. 11 c. 4 prevede che i contenuti dell'ordinamento didattico in relazione a denominazioni e obiettivi formativi dei corsi di studio, al quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ai crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito e alle caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, siano "assunti dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione,

- dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali”.
- 3.2. La consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è obbligatoria nella fase di istituzione di un nuovo corso di studio. Queste azioni devono essere documentate nel quadro A1a della scheda SUA-CdS.
 - 3.3. Le linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio, oltre a evidenziare la centralità della consultazione con le parti sociali-organizzazioni rappresentative nella progettazione in qualità di un corso di studio, richiamano in vari punti anche la costituzione di un apposito comitato di indirizzo permanente (ad es. un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del corso di studio, della componente studentesca e del mondo del lavoro) che possa svolgere un ruolo di indirizzo nella “manutenzione” continua del progetto formativo. Esso facilita una interlocuzione stabile con i soggetti interessati al corso di studio, che consente di monitorare con periodicità la rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate. Nel nostro Ateneo il Gruppo per l'Accreditamento e la Valutazione (GAV), nella cui composizione è previsto almeno una/un rappresentante degli stakeholders, svolge le funzioni del Comitato di indirizzo.
 - 3.4. Il CUN con la [Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici](#) inoltre precisa che è necessario mantenere un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare con esso una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e di laurea magistrale. Inoltre anche ANVUR, con le linee guida per l'accreditamento periodico, sottolinea come punto di attenzione D.CDS.1.1 il coinvolgimento degli interlocutori esterni. Il corso di studio deve infatti garantire interazioni in itinere con le parti interessate, consultate durante la fase di programmazione, utili anche per l'aggiornamento dei profili formativi.
 - 3.5. La Commissione per il Presidio della qualità della didattica (CPQD) ha predisposto apposite linee guida valide a partire dall'a.a. 2022/23, che riuniscono in un unico documento le indicazioni relative al processo di consultazione delle organizzazioni rappresentative delle professioni e della produzione di beni e servizi e le indicazioni relative alle procedure di riesame ciclico dei corsi di studio.
 - 3.6. A partire dal 2022, normalmente entro il 31 ottobre, le consultazioni periodiche con le parti interessate devono essere svolte ogni 4 anni per tutti i corsi di studio, tranne per i corsi di studio che le hanno svolte nei 2 anni precedenti. In questa occasione la CPQD prevede che la consultazione sia preceduta da un incontro generale con le parti interessate ai vari corsi di studio di ciascuna Scuola, denominato "Tavolo congiunto con il mondo del lavoro".
 - 3.7. Ogni 4 anni a partire dal 2023, normalmente entro il 30 aprile, tutti i corsi di studio sono chiamati a redigere il rapporto di riesame ciclico, tranne quelli che lo hanno redatto nei 2 anni precedenti.
 - 3.8. Per i corsi di studio che prevedono una modifica sostanziale dell'ordinamento, la consultazione con le parti interessate e il riesame ciclico devono essere svolti entro le date di approvazione delle modifiche da parte degli organi competenti.
 - 3.9. Per i corsi di studio per i quali si propone la disattivazione finalizzata all'istituzione di un nuovo corso sostanzialmente rinnovato, il Comitato ordinatore dovrà presentare il proprio riesame ciclico contestualmente alla proposta della nuova istituzione. Nel documento sarà necessario fare riferimento agli esiti della consultazione con le parti interessate svolta ai fini della nuova istituzione, nella quale dovrà essere evidenziata la contestuale disattivazione del corso di studio in oggetto.
 - 3.10. Il resoconto delle consultazioni successive all'istituzione del corso di studio dovrà essere riportato

nel quadro A1b della scheda SUA-CdS che non fa parte dell'ordinamento, allegando l'ultimo verbale delle consultazioni effettuate.

- 3.11. I corsi di studio che modificano l'ordinamento e per i quali è stata effettuata una nuova consultazione devono indicare nelle Comunicazioni al CUN che nel quadro A1.b sono riportati i risultati delle rinnovate consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni.

4. Attivazione annuale e accreditamento

- 4.1. L'**attivazione annuale dei corsi di studio** accreditati da parte del MUR è subordinata alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento (verifica "ex post") o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università.
- 4.2. I corsi di studio di nuova istituzione devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
- 4.3. La **conferma annuale dell'accREDITamento**, per i corsi di studio già attivati nei precedenti anni accademici, si ottiene automaticamente qualora sia stata approvata l'eventuale modifica dell'ordinamento e l'esito della verifica "ex post" dei requisiti minimi di docenza sia positivo. Ove tali condizioni non vengano attese per insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.
- 4.4. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR ai fini del loro **accREDITamento periodico**. L'accREDITamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo o del MUR.
- 4.5. L' **accREDITamento periodico** viene concesso:
- contestualmente all'accREDITamento periodico della sede a tutti i corsi di studio, eccetto quelli valutati negativamente che sono soppressi;
 - dopo 3 anni dall'ultimo accREDITamento periodico, ai corsi che soddisfano i requisiti previsti per l'accREDITamento iniziale e i requisiti di qualità dei corsi di studio, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'ANVUR mediante una valutazione a distanza, sulla base anche dell'attività di verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ovvero, in caso di criticità, mediante una valutazione approfondita del corso di studio. In caso di esito positivo, la durata dell'accREDITamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della sede; in caso di esito negativo il MUR provvede alla revoca dell'accREDITamento e alla soppressione del corso di studio con apposito decreto.
- 4.6. I dati utili per l'attivazione e l'accREDITamento dei corsi di studio dovranno essere aggiornati nella scheda [SUA-CdS](#), secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze definite dalla CPQD.
- 4.7. Le proposte di attivazione di corsi di studio con la compilazione del prospetto dell'offerta formativa, l'indicazione del contingente di studenti stranieri, dell'eventuale numero programmato e dei requisiti per l'ammissione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all'approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

- 4.8. Le delibere di approvazione sono corredate da una relazione di check-up a cura della CPQD che terrà in considerazione i seguenti aspetti con riferimento alla situazione di ciascun corso di studio nell'a.a. precedente:
- requisiti di docenza,
 - numero di studenti,
 - regolarità delle carriere delle/degli studenti,
 - coinvolgimento delle parti sociali,
 - compilazione del syllabus per gli insegnamenti,
 - opinioni studenti sulle attività didattiche.
- Per i corsi di studio internazionali saranno considerati:
- il numero di studenti stranieri
 - il possesso delle conoscenze linguistiche delle/dei docenti.
- Per i corsi di studio a distanza sarà considerata:
- la soddisfazione delle/degli studenti sulle tecnologie e metodologie per l'e-learning.
- A livello di Scuola o dipartimento sarà inoltre valutata l'efficienza nell'utilizzo degli spazi didattici considerando il complesso dei corsi di studio offerti.
- 4.9. I corsi di studio per i quali dalla relazione di check up emergessero criticità significative in merito agli aspetti sopra indicati, verranno seguiti con particolare attenzione dalla CPQD, che avvierà un monitoraggio del corso sulla base di indicatori stabiliti annualmente e valuterà insieme al Presidente del corso di studio, al Direttore del Dipartimento di riferimento e al Presidente della Scuola di afferenza del corso se sia possibile mettere in atto misure di promozione e rilancio del corso di studio. In caso di riscontro negativo, il corso di studio, seppure inserito nell'offerta formativa, non verrà attivato, mentre in caso di riscontro positivo, tale corso di studio verrà attivato solo per un ulteriore biennio dopo il quale si valuterà se tali misure abbiano avuto effetto.
- 4.10. Le attività e le scadenze annuali per la definizione dell'offerta formativa e la redazione dei documenti previsti dall'Assicurazione della Qualità da parte delle strutture didattiche sono indicate nel Calendario delle attività approvato dalla CPQD.

5. Disattivazione di un corso di studio

- 5.1. La disattivazione di un corso di studio è necessaria qualora si rilevino forti criticità non superabili con azioni correttive o una revisione dell'ordinamento, una volta concluso il processo di monitoraggio di cui al precedente punto 4.9. la CPQD può proporre la disattivazione di un corso di studio in seguito alla procedura di monitoraggio finale dei corsi di nuova istituzione, motivando la proposta in una relazione da inviare al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
- 5.2. E' possibile proporre la disattivazione di un corso di studio anche nel caso in cui si desideri rinnovare totalmente la proposta formativa istituendo un nuovo corso di studio in sostituzione di uno già attivo; in questo caso si dovranno seguire le indicazioni previste dalle Linee guida per la proposta di corsi di nuova istituzione.
- 5.3. In relazione a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, la disattivazione di un corso di studio prevede i seguenti passaggi da effettuare secondo le tempistiche definite per l'approvazione dell'offerta formativa annuale:
- proposta da parte del Consiglio del Dipartimento di riferimento del corso;
 - parere della CPDS;
 - approvazione da parte della Scuola di riferimento;
 - approvazione da parte del CdA, sentito il parere del Senato Accademico.
- 5.4. In seguito alla disattivazione di un CdS, sarà necessario garantire la conclusione del percorso

formativo a tutti gli studenti iscritti alle coorti avviate fino all'anno di disattivazione, assicurando l'erogazione degli insegnamenti programmati.

- 5.5. Fino ad esaurimento degli studenti iscritti al corso, la struttura didattica dovrà inoltre garantire nelle regolari sessioni la possibilità di sostenere gli esami per le attività previste dal loro piano di studi. Per gli studenti in ritardo con il proprio percorso, dopo il completamento degli appelli previsti, si potranno individuare attività sostitutive tra le attività offerte anche da altri corsi di studio che rispettino i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente e che possano essere inserite nel suo piano di studio.

6. Corsi di studio interateneo

- 6.1. Corsi di studio "interateneo", organizzati congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, possono essere attivati con la stipula di un'apposita convenzione finalizzata a disciplinare gli obiettivi e le attività formative del corso di studio e ad individuare l'Ateneo che, anche a turno, segue la gestione amministrativa del corso di studio.
- 6.2. I corsi di studio interateneo prevedono il rilascio a tutte le studentesse e gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena – doppio titolo).
- 6.3. In caso di corso di studio interateneo di cui l'Ateneo di Padova è sede amministrativa, la relativa [scheda SUA-CdS](#), che conterrà anche la convenzione tra gli Atenei coinvolti, dovrà essere compilata a cura della Scuola e/o Dipartimento a cui il corso afferisce.
- 6.4. Eventuali corsi di studio interateneo con sede amministrativa diversa da Padova rientrano in un'apposita sezione del prospetto dell'offerta formativa e la loro attivazione annuale viene proposta agli organi di Ateneo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, previa approvazione da parte del Dipartimento e della Scuola a cui il corso afferisce.
- 6.5. Per tutto ciò che riguarda l'organizzazione del corso di studio si fa riferimento alla convenzione per la gestione e l'attivazione e al Regolamento didattico del corso di studio stesso.

7. Tipologie di corsi di studio

- 7.1. L'allegato 4 del [DM 289/2021](#) individua le seguenti tipologie di corsi di studio:
- a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata offerta didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
 - b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - l'erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
 - c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
 - d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi di studio tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e della discussione della prova finale.
- 7.2. Possono essere istituiti solo in modalità convenzionale i corsi di studio afferenti alle classi: L-17 Scienze dell'Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-41 Medicina e Chirurgia, LM- 42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria, alle classi di laurea e laurea magistrale nelle Professioni Sanitarie (L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM- SNT/4), alla LM-85 bis Scienze della formazione primaria e alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02, e L-P03.

- 7.3. I corsi di studio afferenti alle classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio e/o la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie convenzionale o mista. Il [DM 1154/2021](#) anticipa che con successivo decreto saranno individuate le possibili modalità di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe. Nelle more di tale decreto, il DM 46/2022 prevede che sia il CUN ad esprimersi, con motivato parere sul rispetto delle condizioni suddette per la classe di appartenenza, ai fini dell'istituzione e dell'accreditamento dei nuovi corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente a distanza (c) o integralmente a distanza (d).
- 7.4. La tipologia di corso di studio dovrà essere indicata nel relativo quadro della [scheda SUA-CdS](#).
- 7.5. I corsi di studio con una replica offerta integralmente o prevalentemente a distanza sono considerati come due corsi di studio separati: uno offerto in modalità convenzionale o mista e l'altro in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, ciascuno con un proprio ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.
- 7.6. I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia c) e integralmente a distanza (tipologia d) possono essere istituiti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto, le quali saranno gestite da commissioni di esame costituite con modalità definite dal Regolamento didattico d'Ateneo che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti.
- 7.7. Il CUN potrà dare parere favorevole ai corsi di studio con modalità prevalentemente a distanza solo se l'ordinamento è accompagnato da una dichiarazione del NdV, o da convenzioni con enti esterni qualificati che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, interne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.
- 7.8. I corsi di studio interamente o prevalentemente a distanza devono soddisfare specifici requisiti per l'accREDITamento iniziale e per l'accREDITamento periodico. In particolare sono previsti requisiti specifici in termini di docenti di riferimento e tutor.
- 7.9. Il CUN precisa che la percentuale di CFU erogati con modalità telematiche deve essere calcolata rispetto al complesso delle attività formative che compongono ciascuno dei possibili percorsi formativi proposti dal corso di studio agli studenti.
- 7.10. I corsi di studio convenzionali, per l'eventuale adozione di modalità online nell'erogazione di una frazione massima pari al 10% delle attività formative, in fase di programmazione annuale della didattica, dovranno presentare un progetto secondo le linee guida emanate dalla CPQD. Un maggiore dettaglio rispetto alla modalità di erogazione blended learning e online è riportato al successivo punto 25.

8. Corsi di studio internazionali

- 8.1. La tabella A del [DD 2711/2021](#) individua i corsi di studio internazionali secondo le seguenti tipologie:
- a) corsi di studio interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
 - b) corsi di studio con mobilità internazionale strutturata (b1 per titoli; b2 per crediti);
 - c) corsi di studio erogati in lingua straniera;
 - d) corsi di laurea magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2021–2027" (d1 a livello di intero Corso di studio; d2 a livello di curriculum);
 - e) corsi di studio erogati in lingua italiana o prevalentemente in lingua italiana, che risultino fortemente attrattivi per studenti internazionali.
- 8.2. Corsi di studio con una replica offerta integralmente in lingua straniera sono considerati come due

corsi separati, uno offerto in italiano e l'altro in lingua straniera, ciascuno con un proprio ordinamento e propri requisiti di accreditamento.

- 8.3. Possono essere indicate altre lingue oltre all'italiano solo quando il corso di studio contenga percorsi offerti in lingue diverse o che comprendano insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Se gli unici insegnamenti in lingua straniera previsti dal corso sono facoltativi, non obbligatori per alcun curriculum, allora bisogna indicare che il corso di studio è in italiano.
- 8.4. La tabella A del DD 2711/2021 prevede esplicitamente per i CdS nella tipologia "c" che i corsi siano erogati interamente in lingua straniera, quindi per questa tipologia non è possibile inserire in offerta nessun insegnamento, anche facoltativo, in italiano. Gli studenti frequentanti il CdS potranno scegliere autonomamente attività formative erogate in lingua italiana da altri CDS dell'Ateneo, nell'ambito dei CFU riservati alle attività a libera scelta dello studente (TAF-D, come previsto dall'art. 10 comma 5 lettera a del [DM 270/2004](#)).
- 8.5. Per i corsi di studio erogati interamente in una lingua diversa dall'italiano è necessario che adeguate competenze linguistiche (equiparabili di norma al livello B2) siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso.
- 8.6. Il carattere internazionale di un corso di studio secondo la tabella A del [DD 2711/21](#) dovrà essere indicato come tale nel relativo quadro della [scheda SUA-CdS](#); in particolare, questo avverrà automaticamente se viene dichiarata una lingua straniera come unica lingua di erogazione del corso di studio oppure se si tratta di un corso di studio interateneo con un Ateneo straniero.
- 8.7. Per i Corsi di Studio e i curricula erogati in una o più lingue straniere dall'a.a. 2024/25, l'Ateneo verifica che i docenti che erogano la didattica abbiano adeguate competenze linguistiche di livello almeno C1, come previsto dal documento "[Indicazioni e scadenze per l'assicurazione della qualità nei corsi di studio in lingua straniera: conoscenze linguistiche del personale docente dall'a.a. 2022/23](#)". Ciascun corso di studio interessato, nelle delibere di attribuzione dei compiti didattici, specificherà l'avvenuta ricognizione delle competenze linguistiche delle/dei docenti interessate/i.

9. Corsi di studio professionalizzanti

- 9.1. Per facilitare l'istituzione di corsi di laurea maggiormente orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro il legislatore ha introdotto, con il [DM n. 446 del 12 agosto 2020](#), specifiche classi di laurea a orientamento professionale.
- 9.2. Tali classi sono state modificate con il D.I. 682 del 24 maggio 2023 per la classe L-P01, finalizzato a rendere il titolo rilasciato abilitante all'esercizio delle professioni di geometra laureato o di perito industriale laureato, e il D.I. 683 del 24 maggio 2023 per la classe L-P02 che rende il titolo abilitante all'esercizio delle professioni di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
- 9.3. I corsi di laurea afferenti a tali classi devono:
 - a) essere erogati in modalità convenzionale;
 - b) indicare esplicitamente che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati;
 - c) prevedere una programmazione locale degli accessi (parametrando il numero di studenti sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro);
 - d) riservare almeno 48 CFU alle attività di didattica frontale, di cui almeno 12 CFU alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti, almeno 6 CFU alle attività affini o integrative, e almeno 3 CFU alle attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - e) riservare almeno 48 CFU ad attività laboratoriali da inserire nell'ordinamento nella tipologia "Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)" (a cui non sono associati settori

- scientifico- disciplinari). Lo svolgimento delle attività di laboratorio può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate;
- f) riservare almeno 48 CFU al Tirocinio pratico valutativo (TPV) da inserire nell'ordinamento nelle "Altre attività - Tirocinio pratico-valutativo TPV" (art. 2 D.I. nn. 682-683/2023). Lo svolgimento delle attività del TPV deve avvenire presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini o collegi professionali previa stipula di apposite convenzioni. Tali convenzioni prevedono l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui si svolgono le attività di tirocinio in numero congruo rispetto al numero degli studenti, e che dovranno collaborare con figure interne all'università.
- g) prevedere una Prova pratica valutativa (PPV) con lo scopo di valutare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione attraverso la risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV. Il superamento della PPV consente al candidato di accedere alla prova finale.
- h) prevedere attività formative specificamente progettate. Questi corsi di laurea non possono mutuare attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

10. Corsi di studio abilitanti

- 10.1. In aggiunta ai corsi di laurea a ciclo unico nella classe LM-41 e ai corsi di laurea nelle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, abilitanti alle professioni sanitarie, dall'a.a. 2023/24 in base ai più recenti DD.II. indicati in appendice, sono divenuti abilitanti i titoli rilasciati nelle classi: LM-13., LM-46, LM-51 e quelli rilasciati nelle classi di laurea professionalizzanti L-P01, L-P02, L-P03.
- 10.2. Per questi corsi di studio il diploma di laurea o di laurea magistrale avrà in sé direttamente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante.
- 10.3. Vengono introdotti nel percorso formativo il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), i cui risultati dovranno essere verificati dal docente responsabile secondo quanto disposto dal Decreto di riferimento per la classe, e una prova pratica valutativa (PPV); queste attività devono essere adeguatamente descritte all'interno del Regolamento didattico.

11. Corsi di studio interclasse

- 11.1. I corsi di studio interclasse (tra due classi) sono corsi di studio il cui ordinamento rispetta i requisiti di entrambe le classi. La/lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, fermo restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale).
- 11.2. Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.
- 11.3. L'interfaccia di inserimento della tabella delle attività formative nella [scheda SUA-CdS](#) permette di definire il percorso formativo evidenziandone l'unitarietà e semplificando il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi. Le attività formative sono inserite per gruppi di settori a cui bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo e massimo) e un ambito (di base, caratterizzante, o eventualmente affini o integrative) per ciascuna classe. Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi.
- 11.4. Il corso di studio interclasse si configura comunque come un unico corso di studio; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi di studio sostanzialmente indipendenti tra loro. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studio devono soddisfare i

requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe conseguire il titolo. Se le classi sono "distanti" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni che possano soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire un corso di studio interclasse.

- 11.5. Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto. Negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.

12. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU

- 12.1. L'art. 11, comma 7, lettera a) del [DM 270/2004](#) prevede per i corsi di laurea della stessa classe, o a gruppi di corsi di laurea affini, l'obbligo di condividere almeno 60 CFU relativi ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
- 12.2. In ogni caso, la condivisione dei 60 CFU per attività di base e caratterizzanti si applica anche ai vari curricula appartenenti al medesimo corso di laurea, come specificato nella nota [MUR 1632 del 13/03/08](#).
- 12.3. A livello di carriera dello studente, il riconoscimento dei 60 CFU comuni è automatico nel caso di passaggio da un corso di studio ad un altro dichiarato affine.
- 12.4. I Consigli dei corsi di studio presentano proposte unitarie ai Dipartimenti interessati ed alle Scuole su tutte le questioni relative ai 60 CFU.
- 12.5. Corsi di laurea collocati all'interno della stessa classe possono essere dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico su richiesta dei Dipartimenti interessati. Motivazioni che possono essere prese in considerazione, ma che non garantiscono automaticamente la non affinità, sono l'appartenenza a Scuole diverse, lo svolgimento in sedi diverse, la caratteristica di essere interateneo, la modalità di erogazione a distanza, la sostanziale e documentata differenza di obiettivi formativi.
- 12.6. La definizione della "non affinità" tra corsi di laurea diversi della stessa classe deve essere indicata nella [scheda SUA-CdS](#) con l'inserimento di un documento di motivazioni e l'indicazione della delibera del Senato Accademico sull'argomento.

13. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU

- 13.1. [I DDM del 16 marzo 2007](#) prevedono anche, per i corsi di studio della stessa classe, il vincolo della differenziazione per almeno 40 CFU per i corsi di laurea e per almeno 30 CFU per i corsi di laurea magistrale.
- 13.2. Nel [DM 386/2007](#) si sottolinea la necessità di fornire motivazioni chiare per l'attivazione di più corsi di studio nell'ambito della stessa classe, e si prevede, a tal proposito, l'acquisizione del parere favorevole da parte del CUN. Inoltre, si specifica che la differenziazione tra due corsi di studio della stessa classe si intende come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD (settore scientifico-disciplinare). Infine, la differenziazione sarà calcolata per ogni singolo curriculum: essa dovrà infatti verificarsi tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
- 13.3. Fin dal momento dell'istituzione del corso di studio la differenziazione dei 40 (30) CFU viene garantita dall'Ateneo.
- 13.4. Le strutture didattiche, annualmente, accertano che a livello di offerta didattica programmata (con lo scioglimento dei range di CFU previsti dall'ordinamento e l'indicazione dei "Crediti assegnati ai

SSD”), sia rispettata la dovuta differenziazione fra i diversi corsi di studio della stessa classe.

14. **Docenti di riferimento e figure specialistiche**
- 14.1. L'All. A del [DM 1154/2021](#) definisce il numero e le caratteristiche delle/dei docenti di riferimento e delle figure specialistiche aggiuntive (per i corsi di studio delle professioni sanitarie e per i corsi ad orientamento professionale) necessari per l'istituzione, la conferma annuale dell'accreditamento e l'attivazione di ciascun corso di studio.
- 14.2. Le/i docenti di riferimento devono essere titolari di un insegnamento e devono afferire almeno per il 50% a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso di studio.
- 14.3. Le figure specialistiche devono corrispondere a soggetti diversi da coloro che sono già stati individuati come docenti di riferimento di un qualsiasi corso di studio e devono svolgere attività formativa nell'ambito del corso di studio per il quale sono stati individuati, prevalentemente nel tirocinio curriculare, nelle attività laboratoriali e nelle attività caratterizzanti.
- 14.4. Le figure specialistiche possono essere coinvolte nelle attività formative anche di più corsi di studio, purché tale impiego risulti coerente con le caratteristiche organizzative e gli obiettivi formativi dei corsi medesimi.
- 14.5. Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale (e periodico) dei corsi di studio si fa quindi riferimento agli indicatori disposti dall'all. A, lett. b) del [DM 1154/2021](#), calcolati con riferimento al quadro della didattica erogata nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi di studio già accreditati che hanno completato almeno un ciclo di studi. Nel caso dei corsi di studio di nuova istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata.
- 14.6. Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime di studenti riportate nell'allegato D del [DM 1154/2021](#) e dal [DM 931/2022](#). Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:
- per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale o locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli Atenei;
 - per i corsi di studio già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza. In concreto, ai fini della definizione dell'offerta formativa per l'a.a. 2024/2025, si verificano i requisiti della docenza di riferimento nell'a.a. 2023/2024 rispetto al valore più basso tra il numero di studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2021/2022 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2022/2023;
 - per i corsi di studio già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche delle/degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta al corso di studio, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
 - per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, e per i corsi di studio che ancora non hanno completato un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nell'allegato D.
- Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'all. D, il numero di docenti di riferimento e di figure specialistiche viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie. Per quanto riguarda le caratteristiche delle/dei docenti, con il superamento delle numerosità massime è necessario incrementare proporzionalmente anche la quota per professoressa/professori a tempo indeterminato.

- 14.7. Il [DM 1154/2021](#) prevede che possano essere utilizzati come docenti di riferimento anche le/i docenti alle/ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della [Legge 240/2010](#) entro il limite massimo di metà della quota della docenza di riferimento non riservata a professoressa/professori a tempo indeterminato.
- 14.8. Come previsto dalla delibera del Senato Accademico n. 8/2019 è permesso l'utilizzo delle/dei docenti a contratto ex art. 23 [Legge 240/2010](#) solo in casi eccezionali sufficientemente motivati e nei casi in cui si verifichi un significativo aumento della numerosità delle/degli studenti rispetto al numero massimo previsto dalla classe di laurea. La CPQD esaminerà le richieste in merito all'utilizzo dei docenti a contratto quali docenti di riferimento al fine del loro eventuale accoglimento entro il termine ministeriale per la compilazione della [scheda SUA-CdS](#).
- 14.9. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti le/gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza fino al limite di 1/2 le/i docenti appartenenti a università straniera (in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della [Legge 240/2010](#), o contrattualizzati ai sensi dell'art. 23, c. 3 della [Legge 240/2010](#)).
- 14.10. Le/i docenti di riferimento sono individuate/i dalle strutture didattiche tra coloro che potranno contribuire attivamente alla didattica del corso di studio (quindi presenti in Ateneo all'inizio del nuovo a.a.) e vengono indicati annualmente nella [scheda SUA-CdS](#).
- 14.11. Secondo quanto previsto dall'all. A punto b del [DM 1154/2021](#) e dal [DD 2711/2021](#), la verifica "ex post" dei requisiti minimi di docenza per la conferma dell'accREDITamento ai fini dell'attivazione per l'anno successivo, prende in considerazione la docenza effettivamente in servizio al 30 novembre dell'anno di riferimento. Non potranno invece essere presi in considerazione i bandi di concorso.
- La verifica del numero di docenti di riferimento necessari, tenuto conto dell'anticipazione della tempistica rispetto al passato, viene effettuata considerando i dati relativi alle/agli studenti per gli ultimi due anni accademici conclusi (anteriores a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza).
- 14.12. Qualora un corso di studio, a seguito della inaspettata perdita di una/un docente di riferimento in corso d'anno, scenda al di sotto del minimo previsto, dovrà individuare un/una sostituto/a. L'Ufficio Offerta formativa si farà carico delle eventuali comunicazioni agli organi ministeriali.
- 14.13. L'individuazione delle/dei docenti di riferimento e delle figure specialistiche aggiuntive deve essere effettuata attraverso la previsione corretta dell'utenza sostenibile, basata sull'andamento reale delle iscrizioni. Questo è di cruciale importanza per la verifica ex post del requisito di docenza, la cui positività è vincolante per la conferma dell'accREDITamento del corso di studio stesso. A tal fine, nel predisporre l'offerta di ciascun anno accademico, si dovrà tenere conto della numerosità di studenti iscritti al primo anno nell'a.a. precedente in tutti i casi in cui non si preveda l'introduzione della programmazione degli accessi.
- 14.14. Le/i docenti di riferimento, oltre a rispettare quanto richiesto dalla normativa: a) devono essere consapevoli del ruolo che gli viene attribuito; b) non possono variare in corso d'anno e non possono cessare il loro ruolo all'interno del corso di studio, a meno che non insorgano cause di forza maggiore. In questo ultimo caso la struttura didattica dovrà deliberare in merito alla sostituzione del/la docente di riferimento nel corso di studio e darne comunicazione tempestiva alla Scuola e al competente servizio centrale di Ateneo.
15. **Numero minimo di studenti per corso di studio**
- 15.1. Alla chiusura delle immatricolazioni (fine gennaio) si valuterà se un corso di studio abbia un numero di iscritte/i troppo basso, facendo la media tra le/gli iscritte/i al primo anno dell'a.a. in corso e di quello precedente. Se tale media risulta inferiore rispettivamente a:

- 30 per i corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico,
 - 15 per corsi di laurea magistrale
- la CPQD attuerà un monitoraggio del corso di studio come indicato al precedente paragrafo 4.9.
- 15.2. Benché inseriti nell'offerta formativa, non sono attivati i corsi di studio che, alla data di chiusura delle preimmatricolazioni, presentino un numero di studenti preiscritti inferiore al suddetto numero minimo.
- 15.3. Tali regole non si applicano:
- a) ai corsi di studio a programmazione nazionale per i quali siano stati assegnati dal MUR un numero inferiore di posti;
 - b) ai corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo per i quali il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione dovrà essere indicato nelle convenzioni;
 - c) ai corsi di studio di nuova istituzione nel periodo di monitoraggio iniziale descritto nelle Linee guida per la proposta di corsi di studio di nuova istituzione;
 - d) ai corsi di laurea professionalizzanti nel triennio 2023/24-2025/26, in virtù dei cambi normativi intervenuti negli ultimi due anni e le modifiche di ordinamento apportate.
- 15.4. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.
- 16. Numero minimo di studenti per curriculum**
- 16.1. Le strutture didattiche in fase di attivazione dei corsi di studio stabiliscono il numero minimo di iscritte/i per l'attivazione di un curriculum che non può essere inferiore a 5 studenti, con l'eccezione dei corsi di studio internazionali nei quali possono essere attivati curricula in base ad accordi con Atenei stranieri che prevedano un numero di studenti inferiore.
- 16.2. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione di ciascun curriculum del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.
- 17. Programmazione degli accessi**
- 17.1. I corsi di studio ad accesso programmato sono individuati secondo quanto previsto dalla [legge 264/1999](#).
- 17.2. La ridefinizione del numero di posti programmati e/o l'individuazione di corsi di studio per cui si richiede la programmazione degli accessi, dovrà inoltre tenere conto dei dati storici delle/degli iscritte/i, del trend delle immatricolazioni e delle linee guida ANVUR.
- 17.3. Nel rispetto dei vincoli suddetti, si richiede ai corsi di studio ad accesso programmato locale, di effettuare annualmente una attenta valutazione delle motivazioni e della permanenza delle criticità che hanno condotto a tale programmazione al fine di ampliare al massimo la possibilità di accesso delle/degli studenti con un aumento dei posti previsti ovvero l'adozione dell'accesso libero.
- 17.4. Si richiede inoltre ai corsi di studio ad accesso programmato di valutare annualmente il contingente riservato alle/agli studenti stranieri/internazionali non comunitari residenti all'estero, tenendo conto della propria capacità ricettiva per tale categoria di studenti, al fine di aumentarne al massimo le possibilità di accesso.
- 17.5. La programmazione degli accessi, compresa la definizione del contingente riservato alle/agli studenti internazionali residenti all'estero, viene approvata annualmente dagli Organi di Ateneo entro le scadenze definite nel Calendario delle attività e viene pubblicata nel Prospetto dell'offerta formativa.
- 17.6. I corsi di studio erogati in lingua italiana hanno la facoltà di proporre il numero di posti riservati a studentesse e studenti di cittadinanza cinese nell'ambito del programma "Marco Polo".

18. **Modalità di superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi**
- 18.1. L'art. 6 comma 1 del DM [270/2004](#) stabilisce che per essere ammessi ad un corso di laurea è necessaria un'adeguata preparazione iniziale che viene verificata attraverso una prova di ammissione utilizzata sia per la predisposizione della graduatoria di merito, sia per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
- 18.2. Le attività formative finalizzate all'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) devono essere organizzate dai Consigli di corsi di studio che ne definiscono le modalità di assolvimento. Tali attività non danno luogo all'acquisizione di CFU ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento.
- 18.3. La CPQD ha fornito indicazioni operative sulle possibili modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi da parte degli studenti (verbale 15/5/2019).
- 18.4. Le attività OFA stabilite da ogni corso di laurea dovranno essere inserite nell'offerta didattica annuale come attività non erogabili. Questo semplificherà il caricamento dell'OFA nel libretto dello studente e la conseguente registrazione del superamento.

SECONDA PARTE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

19. **Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico**
- 19.1. Il [DM 270/2004](#) e i [decreti di riferimento per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale](#) definiscono le regole generali ed il numero minimo di CFU che gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio devono prevedere per le tipologie di attività formative di base e caratterizzanti (TAF-A e TAF-B) e ambito disciplinare, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
- 19.2. Nella progettazione dei corsi di studio deve essere sempre garantita la coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali. Il CUN con la [Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici](#) precisa che, nella progettazione della tabella delle attività formative, è necessario assicurarsi di aver inserito tutti i SSD necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo di ciascun eventuale curriculum. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.
- 19.3. Relativamente all'ampiezza degli intervalli di CFU (negli ambiti disciplinari e quindi nelle correlate attività formative), il [CUN](#) rammenta che, di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Un'eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In questa ipotesi è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti.
- 19.4. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettera b, del [DM 270/2004](#), i decreti delle Classi di laurea e laurea magistrale fissano per le attività affini o integrative (TAF-C):
- a) non meno di 18 CFU nei corsi di laurea,
 - b) non meno di 12 CFU nei corsi di laurea magistrali,
 - c) non meno di 30 CFU nei corsi di laurea magistrali a ciclo unico;
- e, per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie:
- d) non meno di 5 CFU nei corsi di laurea,
 - e) non meno di 5 CFU nei corsi di laurea magistrali.
- Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 19.5. Con il [DM 133/2021](#) è stata modificata la precedente normativa, al fine di valorizzare l'autonomia universitaria nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio e consentire una maggiore flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi. Il DM consente di inserire tra le attività affini o integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti. Tali attività potranno assicurare una formazione multi e inter-disciplinare dello studente e potranno essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al

- profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.
- 19.6. Il [DD 2711/2021](#) e la procedura attivata nella [scheda SUA-CdS](#), per i corsi di studio di nuova istituzione e per i corsi di studio che modificano l'ordinamento, prevedono l'inserimento, in luogo dei settori scientifico disciplinari delle attività affini e integrative, di una descrizione sintetica di tali attività, utile ai fini della valutazione della loro coerenza con gli obiettivi formativi.
- 19.7. Qualora si intervenga sul numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda modificare gli obiettivi formativi del corso di studio, le modifiche al testo inserito nel quadro A4.d saranno oggetto di approvazione ministeriale, sentito il CUN.
- 19.8. Le attività affini e integrative saranno definite nel dettaglio, per ciascuna coorte di immatricolate/i, nel regolamento didattico del corso di studio (a livello di offerta didattica programmata, con lo scioglimento dei range di CFU previsti dall'ordinamento) in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo e garantendo che tali attività siano finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.
- 19.9. Il [CUN](#) precisa che potranno far parte delle attività affini e integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale. E' possibile utilizzare per le attività di tale ambito anche settori già previsti per le attività di base e caratterizzanti, se questo è funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso è necessario che attraverso le attività previste in questo ambito, si garantisca alla/allo studente una formazione multi ed interdisciplinare, evitando che queste attività si riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, disattendendo il significato a loro dato dal legislatore.
- 19.10. Il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso. Eventuali eccezioni sono possibili, ma devono essere fortemente motivate nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative", facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici e alla figura professionale che si intende formare.
- 19.11. Nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative" dovranno, in ogni caso, essere definite in modo sintetico le attività formative previste tra le "affini o integrative" chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso. Nella descrizione si potrà fare riferimento a discipline, o gruppi di discipline culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori scientifico-disciplinari al fine di non rendere eccessivamente vincolante l'ordinamento) ed eventualmente a crediti minimi ad esse riservati.
- 19.12. La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale ambito sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso di studio e per una chiara comprensione del percorso formativo proposto. Ad esempio:
- se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi professionali proposti per il corso di studio fanno esplicito riferimento ad attività previste solo tra le affini e integrative, queste dovranno essere descritte in modo tale da permettere una chiara e completa comprensione del progetto;
 - se tra le attività affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico obbligatorie per tutti le/gli studenti del corso di studio, occorre indicare esplicitamente un numero minimo di crediti riservati.

20. **Attività a scelta autonoma**
- 20.1. Nel rispetto della coerenza con il percorso formativo, verificata dal Consiglio di corso di studio competente, la/lo studente deve poter scegliere di norma tra tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative erogate in Ateneo nei vari corsi di studio al fine di acquisire i crediti formativi assegnati dall'ordinamento alla scelta autonoma (TAF-D) come previsto dall'art. 10 comma 5 lettera a del [DM 270/2004](#). A tal fine possono anche essere scelti insegnamenti erogati in altri Atenei e in altre Istituzioni, questi ultimi sulla base di convenzioni.
- 20.2. Si richiede ai corsi di studio di sostenere la scelta in ambiti disciplinari anche differenti da quelli del proprio corso di studio, al fine di favorire l'approccio interdisciplinare e l'acquisizione di competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro
- 20.3. Qualora i corsi di studio definiscano specifici criteri per il riconoscimento, i crediti per la scelta autonoma potranno essere acquisiti dagli studenti anche su attività formative creditizzate offerte nelle Summer and Winter School di Ateneo.
- 20.4. La/lo studente effettua la propria scelta attraverso la presentazione di un piano di studio ad approvazione automatica oppure da sottoporre a valutazione del corso di studio secondo quanto previsto al successivo punto 20.6. Alle/agli studenti iscritti ad un corso di laurea di norma non è consentito scegliere attività programmate per i corsi di laurea magistrale e viceversa.
- 20.5. Fanno eccezione alla regola suddetta gli insegnamenti riconosciuti dall'Ateneo come General Courses, ovvero insegnamenti utili per l'acquisizione di competenze trasversali, i quali sono inseriti nell'offerta formativa di un corso di laurea o laurea magistrale che preveda i relativi SSD, ma possono essere scelti dagli studenti di qualsiasi corso di studio dell'Ateneo.
- 20.6. La Commissione Didattica di Ateneo definisce annualmente l'elenco dei General Courses offerti e le eventuali regole per la scelta delle/degli studenti. L'elenco annuale dei General Courses viene reso pubblico attraverso il [sito web di Ateneo](#).
- 20.7. Per permettere la scelta di attività di tipologia diversa da base, caratterizzanti, affini o integrative, oppure di attività programmate per corsi di studio di livello differente, la/il Presidente del corso di studio può richiedere al Prorettore alla didattica una deroga motivata. Tali eccezioni saranno gestite con specifici piani di studio.
- 20.8. I [decreti delle Classi di laurea e laurea magistrale](#) stabiliscono che a questa tipologia di attività formative devono essere riservati:
- a) non meno di 12 CFU nelle lauree,
 - b) non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali,
 - c) di norma, non meno di 15 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico.
- Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- Per i corsi di laurea dell'Ateneo attivati nelle classi delle professioni sanitarie devono essere riservati:
- d) non meno di 6 CFU nelle lauree,
 - e) non meno di 6 CFU nelle lauree magistrali.
- 20.9. Le attività a scelta autonoma approvate, se individuate tra quelle erogate dall'Ateneo, vengono registrate con il voto e CFU previsti per il corso di studio da cui vengono offerti. I relativi voti concorrono alla formazione della media solo se così è stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio.
- 20.10. E' possibile inserire nell'Offerta didattica programmata di ciascun corso di studio insegnamenti utilizzabili dalle/dagli studenti anche solo come attività formative a scelta autonoma. Questi insegnamenti potranno rientrare negli ambiti di base e caratterizzanti previsti dall'ordinamento, oppure nella tipologia affine o integrativa.

20.11. Per i corsi di laurea attivati su più sedi deve essere garantito lo svolgimento del corso di studio nella sede stessa, offrendo un numero di CFU per la scelta autonoma almeno pari a quelli previsti dal Regolamento didattico del corso di studio.

20.12. Le/gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) possono effettuare le proprie scelte autonome a partire da un elenco deliberato annualmente dal Consiglio di corso di studio e individuato fra le attività di base, caratterizzanti ed affini integrative offerte dall'Ateneo.

21. **Altre attività (art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270/2004)**

21.1. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettere c, d, e del [DM 270/2004](#), vengono fissati per le attività della lettera c) - prova finale e lingua (TAF-E):

a) non meno di 6 CFU nei corsi di laurea,

b) non meno di 15 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale (se biennali solo per la prova finale).

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

21.2. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le attività formative per la prova finale e per la lingua inglese (TAF-E):

a) non meno di 9 CFU dei quali almeno 3 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea,

b) non meno di 1 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea magistrale.

21.3. Vengono fissati per le attività della lettera d) - ulteriori attività formative (TAF-F):

a) non meno di 3 CFU nei corsi di laurea,

b) non meno di 1 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

21.4. Per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le ulteriori attività formative (TAF-F):

a) non meno di 9 CFU dei quali 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD per i corsi di laurea,

b) non meno di 5 CFU per i corsi di laurea magistrale.

21.5. Per le attività della lettera e) - stage e tirocini presso enti, non vengono fissati limiti numerici; nel caso in cui esse siano previste nell'ordinamento didattico e compaiano nell'offerta formativa di un corso di studio, devono essere state stipulate le apposite convenzioni.

22. **Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio**

22.1. Il **Regolamento didattico del corso di studio**, così come definito dall'art. 12 del [DM 270/2004](#), rappresenta un "contratto" vero e proprio tra l'Università e la coorte di studenti che si immatricola ad un determinato corso di studio dell'Ateneo, in un certo anno accademico. Tale contratto contiene le fondamentali regole adottate dal corso di studio per l'ammissione, la gestione della carriera e la prova finale, nonché l'indicazione di ciò che verrà offerto alle/agli studenti negli anni previsti di durata del corso di studio.

22.2. Ai fini delle procedure ministeriali, della banca dati SUA-CdS e dei sistemi informativi per la gestione dell'offerta formativa, si utilizza il termine "regolamento didattico del corso di studio" per indicare più specificamente il risultato dello scioglimento dei range di CFU previsti dall'ordinamento a livello di offerta didattica programmata per ciascuna coorte di studenti, ovvero lo "schema di distribuzione dei crediti per settori previsti per la coorte".

22.3. Il Regolamento didattico del corso di studio deve essere redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e deve essere aggiornato annualmente, entro le scadenze definite nel

Calendario delle attività, con:

- a) le eventuali modifiche di ordinamento didattico (allegato 1 al Regolamento),
- b) l'Offerta didattica programmata per la coorte di immatricolati (allegato 2 al Regolamento),
- c) eventuali schemi di piani di studio ad approvazione automatica (allegato 3 al Regolamento).

22.4. L'**Offerta didattica programmata** rappresenta un elemento fondamentale del Regolamento didattico del corso di studio che determina l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con l'indicazione dei SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative disponibili per la coorte di studenti che si immatricola in un determinato anno accademico a ciascun curriculum del corso di studio stesso.

22.5. Le attività formative previste nell'Offerta didattica programmata di ciascuna coorte devono essere associate ad un unico anno di corso per tutti le/gli studenti di ciascun curriculum.

22.6. Per **piano di studio** si intende lo specifico "progetto formativo", articolato in attività formative, che la/lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio. Tale piano deve essere presentato dalle/dagli studenti entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente Struttura didattica.

I Consigli di corso di studio possono deliberare schemi di piano di studio standard che possono essere approvati "automaticamente" all'atto della presentazione on-line da parte delle/degli studenti.

Gli schemi standard possono prevedere un pacchetto predefinito di insegnamenti anche per le attività a scelta autonoma delle/degli studenti.

In alternativa, ove non siano definiti schemi standard così come per i piani "individuali", la proposta e la presentazione del piano da parte delle/degli studenti vengono comunque gestite attraverso il sistema informativo di Ateneo, previa definizione, da parte del corso di studio, di un adeguato insieme di "regole di scelta". In questi casi, dopo la presentazione da parte della/dello studente, il piano viene valutato attraverso una procedura on line dal competente Consiglio di corso di studio o da una commissione da esso appositamente nominata.

22.7. Tutti i piani di studio degli studenti devono rispettare i vincoli dell'Ordinamento (art. 4 c. 3 lett c del [Regolamento didattico di Ateneo](#)).

Al fine di garantire il rispetto di tali vincoli:

- a) per i piani ad approvazione automatica è necessario che lo schema di piano corrisponda a tutti i vincoli definiti per l'Offerta didattica programmata della coorte (solo attività formative previste per la coorte);
- b) i piani sottoposti a valutazione del competente Consiglio di Corso di studio o della commissione da esso appositamente nominata, possono contenere attività formative non previste dalla coorte del corso di studio ma, attraverso le "regole di scelta", sono considerati solo i SSD previsti nell'Offerta didattica programmata della coorte stessa.
- c) su richiesta esplicita dello studente, possono essere presentati piani "individuali" contenenti attività formative presenti nell'offerta di Ateneo, anche di SSD non previsti nell'Offerta didattica programmata dalla coorte del corso di studio di appartenenza, che saranno valutati dal competente Consiglio di Corso di studio o dalla commissione da esso appositamente nominata

Nei casi b) e c) la commissione valutatrice, oltre alla coerenza del percorso formativo proposto, dovrà verificare che nel piano siano presenti un numero di CFU tali da rientrare negli intervalli (min-max) previsti dall'ordinamento del corso di studio di appartenenza per le tipologie base, caratterizzante e affini o integrative. Piani di studio di questo tipo possono superare il numero di CFU massimo previsto dall'ordinamento per le Altre attività e gli insegnamenti a Scelta autonoma delle/degli studenti se le attività o gli insegnamenti scelti sono comunque utili per il

raggiungimento del numero minimo di CFU.

- 22.8. Nel caso di piani individuali, per i soli crediti a libera scelta della/dello studente e qualora il Regolamento del corso di studio lo consenta, è possibile utilizzare attività formative riconosciute non appartenenti all'offerta didattica dell'Ateneo, purché provenienti da insegnamenti di altri Atenei italiani o stranieri, o di altre Istituzioni con le quali è stata stipulata apposita convenzione, nei limiti e con i vincoli posti dalla normativa nazionale e di Ateneo. Qualora i corsi di studio definiscano specifici criteri per il riconoscimento, nei piani individuali è inoltre possibile utilizzare attività formative riconosciute offerte nelle Summer and Winter School di Ateneo.
- 22.9. Esami aggiuntivi oltre i crediti previsti per il conseguimento del titolo (180 CFU ovvero 120 CFU ovvero 300 o 360 CFU) sono possibili nel piano di studio solo se non superano il numero massimo di esami previsto e compatibilmente con i vincoli sugli intervalli (min-max) previsti dall'ordinamento del corso di studio. Nel caso il numero massimo di esami previsti sia superato o i vincoli dell'ordinamento non siano rispettati, gli esami aggiuntivi saranno registrati come "fuori piano".
- 22.10. Tutti i vincoli di propedeuticità, sbarramento e blocco all'iscrizione, definiti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, sono gestiti e controllati attraverso il sistema informativo di Ateneo. I corsi di studio dovranno monitorare l'efficacia di tali vincoli e mantenere solo quelli necessari a garantire l'adeguata preparazione degli studenti.
- 22.11. Ferma restando la facoltà del Consiglio di corso di studio di definire nel Regolamento didattico se e in quali casi sia possibile per gli studenti anticipare gli esami degli anni successivi, tale possibilità deve essere sempre garantita (anche in caso di cambio di ordinamento) per le/gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso.
- 22.12. Per quanto riguarda le/gli studenti in ritardo con il proprio percorso:
- a) nel caso una attività didattica prevista nell'Offerta didattica programmata della loro coorte non sia riproposta per le coorti successive e quindi non risulti più erogata, il Consiglio di corso di studio, dopo il completamento degli appelli previsti, può individuare una attività sostitutiva tra le attività offerte nelle coorti successive da inserire nel piano di studio. La nuova attività deve comunque rispettare i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente;
 - b) nel caso di variazione del programma d'esame, il docente, dopo il completamento degli appelli previsti, può richiedere agli studenti il sostenimento dell'esame sul programma aggiornato.

23. **Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami**

- 23.1. Per **didattica frontale** si intendono le lezioni e tutte le attività didattiche a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività formative nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MUR.
- 23.2. Ad un CFU corrispondono, di norma, un numero di ore di lezione variabile tra un minimo di 7 e un massimo di 8. Nel caso di laboratorio, esercitazione o attività a gruppi ristretti di studenti, il numero di ore di didattica per CFU può aumentare fino a 16.
Possono derogare ai suddetti limiti i corsi di studio soggetti a normative europee, che dovranno attenersi a tali direttive.
- 23.3. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie si stabilisce un minimo di 10 e un massimo di 12 ore di didattica frontale per CFU.
- 23.4. Le attività di prova finale e stage e tirocinio non prevedono ore di didattica frontale. Per stage e tirocinio possono essere previste ore di didattica integrativa.

- 23.5. Un'**attività singola** è un'attività formativa non suddivisa in moduli assegnata ad una/un docente che ne è la/il responsabile (titolare dell'insegnamento) e ne presiede la commissione di esame. Essa deve essere svolta totalmente o in modo preponderante dalla/dal docente responsabile e per la eventuale parte restante da una/o o più docenti, sia come parte del compito istituzionale, che come affidamento aggiuntivo, oppure da qualificato personale esterno. Un'attività singola può appartenere a più SSD per ciascuno dei quali deve essere definito il corrispondente numero di CFU. L'esame è unico e non sono ammesse singole prove riferite alle eventuali parti svolte da docenti diversi dalla/dal responsabile dell'attività. L'attività singola si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.
- 23.6. Un **corso integrato** è un'attività formativa che, pur prevedendo un unico esame e un unico voto, è composta al massimo da 3 moduli distinti. I moduli possono essere di SSD differenti, possono appartenere ad ambiti o a tipologie diversi. I vari moduli possono essere affidati alla/al medesima/o docente o a più docenti, una/o dei quali è designata/o responsabile (titolare) del corso integrato e presidente della commissione di esame. Il corso integrato si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.
- 23.7. La/il docente Responsabile dell'attività singola o del corso integrato è quello a cui sono assegnati il maggior numero di CFU oppure la/il docente interna/o (PO o PA), nel caso in cui il numero maggiore di CFU sia stato assegnato ad una/un docente esterno. A parità di CFU la/il responsabile è colei/colui che ha la qualifica più elevata o, in caso di equivalenza, la maggiore anzianità di servizio, salvo diverso accordo tra le/i docenti interessati.
- 23.8. Per ciascun/a docente dell'attività singola o del corso integrato devono essere indicati: il tipo di attività svolta, le ore di didattica frontale, il settore scientifico disciplinare e il numero intero di crediti assegnati alla relativa parte di attività o modulo.
24. **Didattica integrativa**
- 24.1. Per **didattica integrativa** si intendono le attività didattiche previste nell'ambito di una o più attività formative a cui non corrispondono crediti formativi universitari (esempio: esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento delle attività didattiche tenute da altra/o docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio ecc.).
- 24.2. La didattica integrativa non viene inserita nelle banche dati dell'Ateneo per la didattica.
25. **Numero di esami e tipo di valutazione**
- 25.1. La normativa vigente prevede un limite al numero delle prove di esame nei corsi di studio: al massimo 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, pari a 5 o 6 anni. Ai fini del conteggio del numero degli esami, vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, mentre le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) possono essere considerate pari ad 1, indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal [DM 270/2004](#) (TAF-E e TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.
- 25.2. A livello di Ateneo è stato stabilito che il numero massimo di esami previsti per un corso di laurea

è 19, per un corso di laurea magistrale 12 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.

Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie, nei 19 esami per un triennio, sono considerati 3 esami relativi ai tirocini. Nei 12 esami per un biennio sono considerati 2 esami relativi ai tirocini.

Il numero massimo di esami o verifiche per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico di cinque anni è 30, per quelle di sei anni è 36 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.

- 25.3. Il numero massimo di corsi integrati è pari al numero di anni di durata normale del corso di studio: tre per i corsi di laurea, due per i corsi di laurea magistrale, cinque o sei per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Possono superare questo limite i corsi di studio soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

- 25.4. Tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative devono prevedere una prova di esame il cui esito è espresso in trentesimi.

- 25.5. Ai fini del numero massimo di esami non sono considerate le seguenti attività formative, il cui esito d'esame è espresso sempre con un giudizio di idoneità:

- a) prova finale;
- b) stage e tirocini;
- c) accertamento della conoscenza di una lingua (inferiore a 6 CFU);
- d) accertamento di abilità informatiche (inferiore a 6 CFU);
- e) seminari e altre attività.

L'insieme delle attività per l'accertamento della conoscenza della lingua, delle abilità informatiche e dei seminari (lett. c, d, e) non possono superare i 10 CFU nei corsi di laurea e laurea magistrale, i 15 CFU nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Qualora le prove di accertamento della lingua o delle attività informatiche prevedano almeno 6 CFU può essere previsto un voto in trentesimi. In questo caso concorreranno al numero massimo di esami.

Qualora un'attività singola preveda al suo interno solo una parte dei crediti rivolti all'accertamento della conoscenza di una lingua o delle abilità informatiche, avrà sempre un voto in trentesimi e verrà conteggiata per il raggiungimento del numero massimo di esami.

- 25.6. Nel caso di riconoscimento di esami sostenuti in ambito Erasmus/Erasmus Mundus/programmi di mobilità internazionale e di esami sostenuti presso altri Atenei il numero massimo degli esami effettivamente sostenuti potrà risultare superiore ai limiti sopra indicati.

26. **Numero minimo di CFU**

- 26.1. La normativa vigente prevede che gli insegnamenti delle attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del [DM 270/2004](#), vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo.

Gli insegnamenti e le attività formative affini e integrative, devono prevedere di norma un numero di crediti non inferiore a 5. Possono essere ammesse deroghe per determinati corsi di studio previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa per insegnamenti di base e caratterizzanti nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie nonché per i corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto doppio o multiplo (lett. a della

tabella A, DDG 2711/2021), e per i corsi di laurea magistrale selezionati nell'ambito del programma Erasmus plus.

Analoga eccezione può essere prevista nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi formativi del corso di studio.

26.2. A livello di Ateneo sono adottati i seguenti vincoli generali relativamente alle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative:

- a) un'attività singola deve corrispondere ad almeno 6 CFU e non più di 18 CFU, riferiti ad uno o più SSD. Il numero di crediti assegnati ad ogni SSD deve essere intero;
- b) i corsi integrati possono avere al massimo 3 moduli, ciascuno dei quali deve corrispondere ad almeno 6 CFU, per un totale non superiore a 18 CFU. Il numero di crediti assegnati ad ogni modulo deve essere intero.

Altre attività creditizzate possono avere un numero di CFU inferiore a 6 sempre intero.

26.3. Come previsto dalla normativa vigente, tali vincoli non sono applicati nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU.

26.4. Per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento, sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU ridotto fino a 4.

26.5. Limitatamente ai corsi di studio delle Professioni sanitarie, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU ridotto fino a 3 per attività offerte al solo fine delle scelte autonome degli studenti.

26.6. Per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e d della tabella A del DDG 2711/2021, qualora gli accordi con gli Atenei partner lo rendano indispensabile, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU anche inferiori a 4.

26.7. Per le attività formative previste nell'ambito di progetti di internazionalizzazione della didattica (es. BIP, Virtual Exchange, ecc.), previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati della tipologia "affine e integrativa" con un numero di CFU ridotto fino a 3 al solo fine delle scelte autonome degli studenti.

27. **Attività formative blended learning e on line**

27.1. La didattica on-line, nelle varie tipologie previste dall'allegato 4 del DM 289/2021 e richiamate nella prima parte del presente documento, è considerata attività didattica frontale qualora ad essa siano attribuiti dei CFU.

27.2. I Consigli dei corsi di studio dovranno definire in fase di programmazione didattica le attività da erogare in modalità blended learning e in modalità online entro le percentuali previste dal [DM 289/2021](#) (Allegato 4) calcolate rispetto al complesso delle attività formative che compongono ciascuno dei possibili percorsi formativi proposti dal corso di studio alle/agli studenti, secondo le indicazioni definite dalle Linee guida per l'erogazione del 10% di didattica online nei corsi di studio convenzionali.

27.3. Non possono essere erogate in modalità blended o in teledidattica le attività formative per cui sia stabilito come tipo di ore erogate: "Laboratorio", "Tirocinio", "Stage", "Prova finale".

27.4. Nel caso di corso integrato non è possibile stabilire modalità di erogazione differenti tra i moduli che lo compongono.

- 27.5. Nel caso di attività formativa canalizzata si dovrà stabilire la medesima modalità di erogazione tra tutti i canali offerti.
- 27.6. Le attività mutate risultano erogate per tutti i cds nella modalità stabilita per il padre di mutazione. In funzione di ciò, dovrà essere prestata particolare attenzione nella fase di programmazione dell'offerta formativa affinché nel complesso delle attività che potranno rientrare nel piano di studi di ciascuno studente non venga superato il limite del 10% di attività erogate online.
- 27.7. La modalità di erogazione della didattica, in presenza/blended/teledidattica approvata in sede di programmazione didattica dagli organi competenti, deve essere esplicitata nei sistemi informativi, sia come informazione a sistema, sia nel syllabus di ciascuna attività coinvolta. Nel caso di modalità di erogazione blended di un insegnamento, di norma andranno esplicitati il numero di ore dedicate alla formazione online e le metodologie utilizzate.
- 27.8. I Consigli di corso di studio possono definire proprie regole interne specifiche per le eventuali attività svolte in teledidattica anche tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze delle/degli studenti frequentanti, dei contenuti da veicolare e di eventuali precedenti esperienze.

28. **Attività formative in lingua diversa dall'italiano**

- 28.1. I Consigli di corsi di studio dovranno definire, in fase di programmazione didattica, le attività da erogare in lingua diversa dall'italiano, nonché promuovere la creazione di percorsi di studi in collaborazione con Atenei stranieri. Per tali attività le lezioni, il materiale di studio e gli esami sono sempre erogati e svolti in lingua straniera.
- 28.2. In conformità alla delibera del Senato Accademico del 06/03/2013, per i corsi di laurea magistrali, si auspica l'attivazione di almeno due insegnamenti in lingua inglese o in altra lingua straniera.
- 28.3. La denominazione degli insegnamenti e delle attività erogate in lingua straniera dovrà essere nella medesima lingua.
- 28.4. Tale regola non si applica alle attività formative per l'apprendimento di lingua e/o letteratura straniera che talvolta sono erogate in lingua straniera. In questo caso, considerata la tipologia e la varietà di queste attività, la denominazione dovrà essere in italiano o comunque nella lingua di erogazione del corso di studio.
- 28.5. Per favorire la comunicazione internazionale, la denominazione di tutte le attività formative, sia erogate in italiano, sia in lingua straniera, dovrà essere tradotta anche in lingua inglese.

29. **Mutuazioni**

- 29.1. I Consigli di corsi di studio, contestualmente alla definizione della didattica programmata, dovranno annualmente verificare le mutazioni precedentemente attivate, valutando, ove possibile, la loro disattivazione.
- 29.2. In particolare:
 - a) le mutazioni di attività formative attivate presso altri Dipartimenti dovranno essere richieste entro tempi congrui e approvate dal Dipartimento competente;
 - b) le attività formative mutate dovranno rispettare lingua, modalità e periodo di erogazione, CFU e programma (ovvero una parte dei CFU e del programma) dell'insegnamento "padre";
 - c) non è ammessa l'aggiunta di didattica frontale "propria" a mutazioni totali o parziali;
 - d) ove la denominazione e/o il SSD dell'insegnamento mutuato differiscano da quelli dell'insegnamento "padre", andrà in ogni caso garantita la coerenza dei contenuti;
 - e) tra corsi di studio di sedi diverse, non sono ammesse mutazioni di attività formative obbligatorie o offerte in alternativa;
 - f) non sono ammesse mutazioni di attività formative attivate su corsi a numero programmato

nazionale ed è necessaria l'approvazione del Consiglio di corso di studio competente in caso di numero programmato locale;

- g) di norma, non sono ammesse mutazioni di insegnamenti tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. Eventuali eccezioni, ad es. per criticità temporanee nell'organizzazione di insegnamenti distinti o nell'individuazione dei docenti che ne assumano l'incarico didattico, sono possibili previa richiesta motivata al Rettore alla didattica da parte della/del Presidente del corso di studio;
- h) non sono ammesse mutazioni di insegnamenti con denominazioni palesemente incongrue o contraddittorie.

30. **Modifiche della programmazione didattica**

- 30.1. La programmazione didattica per ciascuna coorte è definita secondo le tempistiche riportate nel Calendario delle attività.
- 30.2. Dopo la chiusura della banca dati ministeriale [schede SUA-CdS](#) l'Offerta didattica programmata della coorte potrà essere modificata (a livello di singole attività formative) solo a fronte di motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Non è ammessa l'introduzione di nuovi SSD aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti per la coorte. La disattivazione sarà possibile solo per attività formative non obbligatorie o offerte in alternativa. In caso di errori nella programmazione didattica che influiscano sulla carriera delle/degli studenti la struttura didattica di appartenenza del corso di studio dovrà darne comunicazione tempestiva alle/agli studenti coinvolti.

31. **Syllabus**

- 31.1. La/il docente è tenuto, prima dell'inizio dell'attività didattica e comunque entro le date indicate dalle strutture didattiche, ad inserire all'interno dei sistemi informativi di Ateneo i contenuti del syllabus, secondo il formato standard definito dall'Ateneo e dalle [linee guida fornite dalla CPQD](#).
- 31.2. La/il Presidente del corso di studio ha la responsabilità di verificare che il syllabus di ciascun insegnamento:
 - a) sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio e dello specifico insegnamento;
 - b) non presenti sovrapposizione di contenuti con altri insegnamenti obbligatori del corso di studio;
 - c) preveda un carico didattico per gli studenti adeguato al numero di CFU dell'insegnamento;
 - d) specifichi, nel caso di insegnamento erogato in modalità blended o a distanza, le modalità di erogazione della didattica e le metodologie innovative utilizzate;
 - e) abbia recepito le eventuali richieste di miglioramento proposte dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti.
- 31.3. La/il Presidente del corso di studio, entro la scadenza definita nel Calendario delle attività, dovrà confermare i contenuti inseriti dai docenti, ovvero garantire la compilazione del syllabus anche nel caso di insegnamenti non ancora coperti, per la presentazione dell'offerta formativa nel portale di Ateneo.
- 31.4. La/il docente responsabile dell'insegnamento, d'accordo con la/il Presidente del corso di studio che dovrà confermarne nuovamente i contenuti, potrà integrare e aggiornare il syllabus anche successivamente a tale scadenza. I syllabus delle/dei docenti a contratto dovranno comunque essere definitivi entro luglio per gli insegnamenti del I semestre ed entro settembre per quelli del II semestre.

LINK UTILI

UNIPD SITO WEB SULL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

<https://www.unipd.it/assicurazione-qualita>

UNIPD AREA INTRANET UFFICIO OFFERTA FORMATIVA

<https://adiss.unipd.it/offerta-formativa>

UNIPD PIATTAFORMA MOODLE DELLA CPQD

<https://elearning.unipd.it/uffici-servizi-applicazioni/enrol/index.php?id=224>

NORMATIVA NAZIONALE

DM 270/04

http://www.miur.it/0006menu_c/0012docume/0098normat/4640modifi_cf2.htm DM
386/07 <http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/luglio/dm-26072007.aspx>

DM 133/21

<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n133-del-03-02-2021> DM
289/21

<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-289-del-25-03-2021> DM
1154/21

<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1154-del-14-10-2021> DD
2711/21 <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-11/Decreto%20Direttoriale%20n.2711%20del%2022-11-2021.pdf>

LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO PERIODICO

<https://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITamento-periodico/modello-ava3/strumenti-di-suppOrto/>

LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO INIZIALE

<https://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITamento-iniziale/linee-guida-per-laccREDITamento-iniziale/>

LINEE GUIDA CUN

<https://www.cun.it/uploads/7621/Guida%202023-2024.pdf?v=>

CRUI LABORATORIO PERMANENTE SULLA DIDATTICA

<https://www.laboratoriopermanentedidattica.it/documenti/>

NORMATIVA SPECIFICA SULLE CLASSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

([LINK a CRUI-Laboratorio permanente sulla didattica/Offerta Formativa](#))

DM 16 marzo 2007 triennali

DM 16 marzo 2007 magistrali

DM 8 gennaio 2009 classi laurea magistrale sanitarie DI 19 febbraio 2009 classi laurea sanitarie

Legge 240/2010 Legge Gelmini

DM 249/2010 Formazione iniziale insegnanti DM 28 dicembre 2010 Beni Culturali

DI 2 marzo 2011 Restauratore in beni culturali

DI 30 settembre 2015 Scienze della difesa e sicurezza

DM 28 novembre 2017 L/GASTR- LM/GASTR

DI 31 gennaio 2018 L/SNT2 – LM/SNT2

DM 31 gennaio 2018 LM/SCIENZE GIURIDICHE
Nota MIUR 28 maggio 2018
DM 6/2019 Requisiti Accreditamento CdS
DM 446 del 12 agosto 2020 Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale
DM 146/2021 Nuove classi di L e LM in Scienze dei materiali e LM in Data Science
DM 147/2021 Modifica classe LM-53
DI 567/2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"
DI 569/2022 Classe LM-42 – Medicina veterinaria
DI 570/2022 Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale
DDII 682/2023 Classe L-P01
DDII 683/2023 Classe L-P02

